



ANNA MILAN
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82 comma V del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

REPERTORIO N.9788

RACCOLTA N.7597

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
"KINGDOM VENTURES INTERNATIONAL ODV"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto febbraio duemilaventicinque

28 FEBBRAIO 2025

In Pordenone, Vicolo delle Acque n.2/2.

Davanti a me ANNA MILAN, Notaio in Maniago, con studio in Viale della Vittoria n.15, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, sono presenti i signori:

-- **PJETRI SELVATOR**, nato a Lumbardh (Albania) il 13 marzo 1977, con residenza in Treviso, Via Sant'Antonino n. 276, cittadino italiano, codice fiscale: PJT SVT 77C13 Z100G;

-- **PJETRI ALMA**, nata a Puke (Albania) il 20 ottobre 1978, con residenza in Treviso, Via Sant'Antonino n. 276, cittadina italiana, codice fiscale: PJT LMA 78R60 Z100R;

-- **PJETRI SAMUEL**, nato a Treviso il 9 dicembre 2005, con residenza in Treviso, Via Sant'Antonino n. 276, cittadino italiano, codice fiscale: PJT SML 05T09 L407V;

-- **FRANCO GONCALVES** (cognome) **ROBSON** (nome), nato a Tubarao (Brasile) il 16 luglio 1973, con residenza in Carbonera (TV), Vicolo Guglielmo Ciardi n. 11, cittadino italiano, codice fiscale: FRN RSN 73L16 Z602V;

-- **GOULART DE OLIVEIRA** (cognome) **DENISE** (nome), nata a Porto Alegre (Brasile) il 29 settembre 1973, con residenza in Carbonera (TV), Vicolo Guglielmo Ciardi n. 11, cittadina italiana, codice fiscale GLR DNS 73P69 Z602O;

-- **PJETRI VLADIMIR**, nato a Lumbardhë o Lumbardhë Puke (Albania) il 20 ottobre 1982, con residenza in Carbonera (TV), Via Luigi Pirandello n. 7, codice fiscale PJT VDM 82R20 Z100U, cittadino albanese, munito di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso il 15 gennaio 2022, numero I18584609, con scadenza documento il 15 gennaio 2032;

-- **DURALLIU ERMIRA**, nata a Përmet (Albania) il 13 aprile 1986, con residenza in Carbonera (TV), Via Luigi Pirandello n. 7, codice fiscale DRL RMR 86D53 Z100U, cittadina albanese, munita di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso il 15 gennaio 2022, numero I18584593, con scadenza documento il 15 gennaio 2032.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono quanto segue.

Articolo 1)

E' costituita tra i signori PJETRI SELVATOR, PJETRI ALMA, PJETRI SAMUEL, FRANCO GONCALVES ROBSON, GOULART DE OLIVEIRA DENISE, PJETRI VLADIMIR e DURALLIU ERMIRA, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta denominata "Kingdom Ventures International Organizzazione di Volontariato o in forma abbreviata ODV" (d'ora in avanti

REGISTRATO A
PORDENONE
Addì 20/03/2025
al N. 3919/1T

l'Associazione)

Articolo 2)

L'Associazione ha sede nel Comune di Treviso.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Runts si dichiara che l'indirizzo è in Via Sant'Antonino n. 276.

Per l'indicazione dello scopo - oggetto si rinvia a quanto indicato nello Statuto in seguito riportato nel prosieguo del presente atto.

Articolo 3)

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga o scioglimento anticipato.

Articolo 4)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre componenti nelle persone dei signori:

- Pjetri Selvator, Presidente;
- Franco Goncalves Robson, Consigliere;
- Pjetri Vladimir, Consigliere;

i quali affermano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, e precisamente di non essere interdetti, inabilitati, falliti, nè condannati ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi, e dichiarano di accettare la carica, richiedendo l'iscrizione della loro nomina nel Runts.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 17) (diciassette) dello Statuto.

La rappresentanza negoziale ed in giudizio dell'Associazione è disciplinata dall'Articolo 18) (diciotto) dello Statuto.

Articolo 5)

Il primo esercizio dell'Associazione termina il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Articolo 6)

Gli associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il signor Pjetri Selvator nominato Presidente è autorizzato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione dell'Associazione e ad apportare nel presente atto ed allo Statuto infra riportato quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nel Runts.

Articolo 7)

Sono a carico dell'Associazione le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione.

Articolo 8)

L'associazione è disciplinata, oltre che dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") composto da numero 26 (ventisei) articoli che qui di seguito si riporta, per formarne parte integrante e sostanziale.

STATUTO
dell'Associazione

"Kingdom Ventures International

Organizzazione di Volontariato o in forma abbreviata ODV"

ART.1 – E' costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta un Ente del Terzo settore denominato "Kingdom Ventures International Organizzazione di Volontariato o in forma abbreviata ODV"

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") dalla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore o CTS e da ogni altra normativa applicabile).

Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale".

ART. 2 – L'associazione ha sede nel Comune di Treviso all'indirizzo indicato nel Runts.

L'associazione può istituire sedi secondarie e locali di riunione in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ART. 3 – La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui appresso.

ART. 4 – La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per raggiungere queste finalità l'Associazione si propone di realizzare:

- l'acquisto e la distribuzione di filtri d'acqua in Perù, Brasile, Colombia e altri paesi con simili necessità e aperture di pozzi d'acqua;
- la realizzazione e la gestione di case per orfani, per i fanciulli, per gli anziani, Istituzioni di scuola e cultura a tutti i livelli e quanto altro possa essere utile per promuovere e gestire istituzioni di carattere sociale, senza scopo di lucro;

- l'attività sociale rivolta alla cura, accoglienza, sostegno alle seguenti categorie:

- tossicodipendenti;
- disabili fisici e psichici;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagi economici;
- minori abbandonati, orfani o disadattati o in condizioni di disagi economici;
- profughi;
- immigrati;
- ogni altro individuo che sia in stato di necessità per qualsiasi motivo;
- l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro aiutandoli a reperire idonei alloggi.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, l'associazione esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente

in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Dlgs 117/2017):

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

Al solo scopo di perseguimento dell'oggetto l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta utile o necessaria per i fini di cui sopra.

L'associazione può vendere i beni immobili acquisiti solo ed esclusivamente:

- per l'acquisto di altri beni immobili che migliorino le capacità ricettive dei primi ed assolvano una funzione più idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
- quando l'immobile in questione è divenuto inadeguato per svolgere la funzione indicata dal presente Statuto e l'Associazione ha la necessità finanziaria di potenziare la propria struttura per il servizio comunitario ed il raggiungimento dello scopo prefissato.

ART.5 – Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato, nonché di eventuali altri organi se nominati.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo

TITOLO II -SOCI e VOLONTARI

ART. 6 – Possono essere soci tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione di sentimenti e comportamenti democratici.

Possono essere ammessi, quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato che sono membri dell'Associazione.

ART. 7 – L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Qualora successivamente alla costituzione il numero degli associati divenga inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 8 – A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'associazione indice, con facoltà di assumere la parola a tutte le iniziative organizzate dall'associazione e a quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente Statuto;

- il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per
- la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;

- il diritto di informativa sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- il diritto di frequentare i locali dell'associazione;

- il diritto di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Il diritto di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

E' diritto-dovere di ogni socio vigilare sul funzionamento degli organi dell'Associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti previsti dal presente Statuto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa.

ART. 9 – La qualifica di socio viene meno per recesso ed esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dall'associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dalla legge, dal presente statuto, per accertati motivi di incompatibilità e/o per altri motivi che comportino indegnità, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART.10 - L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che

svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

L'associazione deve tenere apposito registro nel quale iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO III -ASSEMBLEA

ART. 11– L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria e di votare, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria:

- almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio e del programma di massima delle attività per l'anno in corso;
- per il rinnovo delle cariche sociali;
- per la discussione di ogni altra questione attinente l'associazione;
- ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o alla estinzione dell'associazione e negli altri casi stabiliti dalla legge.

ART. 13 – L'Assemblea è convocata dal Presidente tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- per adempimento di obblighi statutari;
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, indirizzata a tutti i Consiglieri e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante invio ai soci di comunicazione scritta almeno dieci giorni della data prevista contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti gli aventi diritto a partecipare. In mancanza di esito, entro trenta giorni, alla richiesta di convocazione di cui al primo comma, punto c), i soci richiedenti possono inviare direttamente le lettere di convocazione a tutti gli altri soci. In tal caso, dovranno documentare, all'inizio della seduta, l'inadempimento da parte del Presidente.

ART. 14 – L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa:

- di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione;
- di qualunque numero degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione ad un altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può comunque rappresentare più di due soci.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate almeno dai due terzi dei voti espressi dai presenti aventi diritto, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati secondo quanto previsto dall'art. 21 ultimo comma c.c.

ART. 15 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da un socio presente nominato dall'Assemblea stessa.

ART. 16 – Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in mancanza, da un socio designato dall'Assemblea stessa) e controfirmato dal Presidente della seduta. E' in facoltà del Presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un Notaio che, in tal caso, funge da Segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

TITOLO IV -CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre e fino a sette componenti e delibera con metodo collegiale.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Al loro interno i Consiglieri eleggono: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno, e sono rieleggibili

L'Assemblea può tuttavia revocarli in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Nell'intervallo tra una elezione e l'altra, i Consiglieri che vengono a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti da quelli immediatamente non eletti nella precedente votazione; se vengono a mancare più di due Consiglieri tra quelli nominati dall'Assemblea all'inizio del triennio, il Consiglio Direttivo decade nel suo insieme e deve essere integralmente rinnovato. I Consiglieri decadono dalla loro carica:

- quando perdono la qualità di socio, per gli amministratori scelti tra i soci;
- quando siano assenti a tre riunioni consecutive o a sei anche non consecutive nell'arco del biennio;
- per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione, accertata con il voto dell'organo di controllo ove esso esista;
- per sopravvenuto impedimento accertato con le stesse modalità di cui al punto precedente.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- amministrare l'Associazione deliberando sulle questioni riguardanti l'attività sociale per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;
- effettuare la revisione annuale della lista dei soci sottoponendo a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all'articolo 7;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- deliberare l'esclusione degli Associati;
- deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
- redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile;

- stabilire l'entità delle quote di ammissione e delle quote associative annuali;
- può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti;
- svolgere ogni altro compito sottoposto in base allo Statuto e dalla normativa applicabile alla competenza dell'organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione.

f) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;

decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;

h) promuovere e dare direttive di ogni genere.

In particolare:

a) Il Presidente:

- dirige l'Associazione e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;

- relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata.

b) Il Segretario:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

- provvede all'invio delle convocazioni;

- cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altro affare associativo collaborando con il Presidente;

c) il Tesoriere:

- tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, conservandone la documentazione relativa;

- cura la redazione dei bilanci;

- ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile;

- accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali, in collaborazione con il Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza generale, dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di mancanza o impedimento la rappresentanza spetta al Segretario o al Tesoriere.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte del Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Le convocazioni avvengono mediante invio di comunicazione scritta spedita in posta elettronica e in qualsiasi modalità che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora della riunione, nonché ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la

metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti

Alle riunioni partecipa l'organo di controllo ove esso esista. Per ogni riunione deve essere conservato il verbale dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro consigliere) e controfirmato dal Presidente della seduta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione, purchè il Consiglio sia composto da più di due componenti . Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art 2475 ter del codice civile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO – REVISORI DEI CONTI

ART. 20 – La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'articolo 30 del Decreto Lgs 117 del 2017 (CTS)

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ex art. 10 del CTS (che rinvia all'art. 2447 bis c.c.).

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.; nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 – La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, che in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VI -FINANZE E PATRIMONIO

ART. 22 – Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:

- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
- b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- c) i proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
- d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;
- e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari

finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Salvo quanto previsto dalla legge, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del Decreto Lsg 117 del 2017.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

ART.23 – Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ART. 24 – Nessun compenso sarà elargito al Consiglio Direttivo né ad alcun associato per l'opera svolta in seno all'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma II del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 25 – L'eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria con le maggioranze sopra indicate.

In caso scioglimento della associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

ART.26 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Tutte le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto i comparenti chiedono

l'esenzione da imposte di bollo e registro ai sensi degli articoli 82 commi III e V del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed ogni altra agevolazione fiscale prevista in materia.

A ricoprire la carica di Tesoriere viene nominato il signor Franco Goncalves Robson, mentre a ricoprire la carica di Segretario viene nominato il signor Pjetri Vladimir, che dichiarano di accettare la carica. Il presente atto è stato da me Notaio letto i comparenti che lo approvano.

Consta di quattordici pagine sin qui, dattiloscritte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su sette fogli completato di mia mano e viene sottoscritto essendo le ore diciotto.

F.TO SELVATOR PJETRI

F.TO ALMA PJETRI

F.TO DENISE GOULART DE OLIVEIRA

F.TO SAMUEL PJETRI

F.TO ROBSON FRANCO GONCALVES

F.TO ERMIRA DURALLIU

F.TO VLADIMIR PJETRI

F.TO ANNA MILAN NOTAIO - L.S.

Certificazione di conformità di copia
redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico
(art.22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 - art.68 ter, L. 26 febbraio 1913
n.89)

CERTIFICO

io sottoscritta ANNA MILAN, Notaio in Maniago, con studio in Viale
della Vittoria N.15, iscritto presso il Collegio Notarile di
Pordenone, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale, che la presente copia composta da quattordici facciate su
sette fogli e redatta su supporto digitale è conforme al documento
originale su supporto analogico firmato a norma di legge.
Maniago (PN), 20 (venti) marzo 2025 (duemilaventicinque)
F.to digitalmente dal Notaio Anna Milan